

Licenza di istituto di vigilanza e di investigazione privata

La licenza per la gestione di un istituto di vigilanza privata, o di investigazione privata o di informazioni commerciali è disciplinata dagli artt. dal 134 al 141 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931) e dai relativi articoli del Regolamento d'esecuzione (R.D. 635/1940).

La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Prefettura della provincia ove viene attivata la sede principale dell'attività, utilizzando la modulistica presente nella sezione documenti.

La normativa di riferimento è stata profondamente innovata dall'art. 4 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n.59 (convertito nella legge 6 giugno 2008, n.101) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008 n.153, adeguando, tra l'altro, la materia alle regole comunitarie.

L'iter di adeguamento normativo alle disposizioni comunitarie della disciplina italiana in materia di sicurezza privata, ha richiesto ulteriori interventi amministrativi di attuazione:

a) D.M. 1 dicembre 2010, n.269: "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti". Il decreto, che definisce i requisiti tecnici, economici ed operativi (c.d capacità tecnica) per la vigilanza privata, per le investigazioni private e le informazioni commerciali, è disponibile nella sezione documenti. La circolare attuativa, del 24 marzo 2011, è pure disponibile nella stessa sezione.

Alcune disposizioni del D.M. 269/2010 sono state emendate con il D.M. 25 febbraio 2015, n.56, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - S.G. - n.107 del 11.5.2015, disponibile nella sezione documenti.

E' stato di recente sottoscritto il "Protocollo di intesa per la continuità operativa della distribuzione delle banconote in Euro". Il Protocollo, che vede la partecipazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza unitamente alla Banca d'Italia, all'ABI e a Poste Italiane, è, tra l'altro, finalizzato a:

- - promuovere lo scambio di conoscenze e la diffusione di una cultura della continuità operativa e della sicurezza per la distribuzione del contante fra gli operatori e le Autorità;
- - coinvolgere gli altri attori del circuito del contante per raccogliere e condividere dati e informazioni utili alla continuità operativa della distribuzione del contante;
- - individuare le procedure di emergenza che possono essere adottate per assicurare la continuità operativa della distribuzione del contante in caso di eventi critici.

Il 3 giugno 2015 è stata diramata la circolare - pure disponibile nella sezione documenti - con la quale vengono fornite indicazioni applicative delle disposizioni del D.M. 25 febbraio 2015, n.56, per consentirne un'omogenea applicazione sul territorio nazionale.

----- A seguito dell'emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della direttiva rivolta agli Ispettorati Territoriali per uniformare le procedure di verifica delle C.O. degli istituti di vigilanza, è stata emanata la circolare esplicativa disponibile nella sezione documenti.